



POLIZIA LOCALE PEDEMONTANA DEL GRAPPA

SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI ROMANO D'EZZELINO, CASSOLA E MUSSOLENTE



ORDINANZA N. 020/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO CON DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA IN VIA L. DA VINCI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI MILLE E VIALE S. GIUSEPPE, E DI VIALE S. GIUSEPPE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA L. DA VINCI E VIA R. SANZIO, DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 24 DEL GIORNO SABATO 13.07.2019, AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE DELLA GIOCONDA".

I L C O M A N D A N T E

RICONOSCIUTA la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli e dei pedoni nel territorio comunale, mediante la installazioni di appositi cartelli segnaletici e mediante segni orizzontali sulla carreggiata allo scopo di rendere più sicura la circolazione, anche a tutela della vita umana;

VISTI gli art. 6, 7, 38, 39 40 e 41 del T.U. 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di attuazione 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche;

VISTO il Decreto L.vo 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la richiesta del sig. Bizzotto Giovanni in qualità di Presidente della Pro Loco di Cassola datata 25.06.2019 prot. n. 10772 nella quale si chiede l'emissione di ordinanza di chiusura al traffico con divieto di sosta con rimozione per gli autoveicoli nel tratto di via L. da Vinci compreso tra via dei Mille e viale S. Giuseppe, e di viale S. Giuseppe compreso tra via L. Da Vinci e via R. Sanzio, dalle ore 17,30 alle ore 24 del giorno sabato 13.07.2019, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "NOTTE DELLA GIOCONDA";

ORDINA

di disciplinare il traffico stradale in **Via L. DA VINCI, nel tratto compreso tra via dei Mille e viale S. Giuseppe, e viale S. GIUSEPPE, nel tratto compreso tra via L. Da Vinci e via R. Sanzio, dalle ore 17.30 alle ore 24 del giorno sabato 13.07.2019**, vietando la circolazione e la sosta con rimozione a tutti i veicoli, con la sola esclusione dei mezzi di soccorso, di pronto intervento, dei mezzi degli organizzatori e di quanti ne abbiano titolo, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "NOTTE DELLA GIOCONDA".

Quanto sopra per permettere lo svolgimento in condizioni di sicurezza della predetta manifestazione.

Sarà cura degli organizzatori porre in opera adeguata segnaletica stradale per la preventiva segnalazione del tratto di strada chiuso come previsto dal D. Lvo 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.) e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.) che il Servizio Manutenzioni di Cassola provvederà a porre in loco. In particolare dovrà curare l'apposizione della segnaletica stradale di chiusura del tratto inibito alla circolazione **mediante transennamento da porsi alle intersezioni di viale S. Giuseppe con via R. Sanzio, via S. Antonio con via Don Sbalchiero, via L. da Vinci con via Dei Mille e viale S. Giuseppe con via Calibri, integrata da segnali di divieto di transito**, assicurando per l'intera durata dei periodi di oscurità e visibilità offuscata l'efficienza e la continuità dei dispositivi luminosi a luce gialla lampeggiante nelle zone di sbarramento e a luce rossa riflessa fissa nelle barriere di testata delle zone di lavoro, così come previsto dall'art. 21 del CDS. La segnaletica di divieto di sosta dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

Ai posti di transennamento dovrà essere presente del personale addestrato e ben equipaggiato al fine di garantire la massima sicurezza alla circolazione.

Il personale dell'ufficio di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

A norma del D. Lgs 18/08/2000 n 277 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n 1034/71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del D.L. n 285/92 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse al provvedimento in oggetto, in relazione ai segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con procedura di cui all'articolo 64 del regolamento D.P.R. 495/92.

Il Comune di Cassola ed il Distaccamento di P.L. Pedemontana del Grappa declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'uso della presente.

Le infrazioni alle prescrizioni di cui sopra saranno punite ai sensi di legge.

La presente ordinanza è subordinata al preventivo ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Cassola ed entra immediatamente in vigore con la posa in opera della relativa segnaletica ed è fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Cassola, li 01.07.2019

PL/mb

Il Comandante
V.ce Comm. Rocco Colò